

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Roma 18-06-2018

Messaggio n. 2431

Oggetto: Indennità di disoccupazione agricola. Indirizzi generali per la definizione delle domande in competenza 2017

Premessa

In prossimità dell'avvio della campagna di definizione delle domande di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2017, si forniscono precisazioni e indicazioni operative anche sulla base delle richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali.

1. Domanda di indennità di disoccupazione agricola il cui richiedente è beneficiario di pensione anticipata con beneficio precoci ovvero di APE sociale

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), all'articolo 1, commi 179 e 199, lettera a), ha individuato tra i destinatari della indennità di APE sociale e dei benefici della riduzione del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci coloro i quali si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi (cfr. art. 2, lett. a), del d.P.C.M n. 88 del 2017 e art. 3, lett. a), del d.P.C.M. n. 87 del 2017).

A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il solo beneficio dell'APE sociale, in seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 162, lett. b), della legge 27 dicembre 2017,

n. 205 (legge di bilancio 2018), è stato previsto che lo stato di disoccupazione può derivare oltre che dalle situazioni richiamate al precedente capoverso anche dalla scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato purché l'assicurato possa far valere lavoro dipendente per almeno diciotto mesi nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Le istruzioni operative per il beneficio di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci sono state fornite con le circolari n. 99 del 16/6/2017 e n. 33 del 23/2/2018. Per il beneficio dell'APE sociale le circolari di riferimento sono la n. 100 del 16/6/2017 e la n. 34 del 23/2/2018.

Ciò premesso sono in corso di realizzazione le implementazioni procedurali che consentiranno la gestione delle domande di indennità di disoccupazione agricola i cui richiedenti siano divenuti titolari nel corso dell'anno 2017 di APE sociale ovvero di pensione anticipata con il requisito contributivo ridotto previste dal richiamato articolo 1, rispettivamente ai commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016.

Nelle more del rilascio delle richiamate implementazioni le domande interessate, anche solo potenzialmente, sono state bloccate in fase di istruttoria.

Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio in produzione delle suddette implementazioni e verranno fornite le indicazioni operative per la gestione delle domande in argomento.

2. Domanda di disoccupazione agricola presentata da beneficiario di indennità di mobilità o trattamento speciale edile

Con i messaggi n. 14520 del 12/7/2011 e n. 4066 del 18/10/2017 sono state fornite indicazioni ai fini della gestione delle domande di indennità di disoccupazione agricola i cui richiedenti hanno beneficiato, nel corso dell'anno di competenza della prestazione, di indennità di mobilità o di trattamento speciale edile di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e alla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Come indicato nei predetti messaggi, l'articolo 8 della legge n. 223 del 1991 prevede, al comma 6, che i trattamenti di mobilità e i trattamenti speciali edili devono essere sospesi in caso di rioccupazione a tempo determinato o parziale. Inoltre, al successivo comma 7, stabilisce che il periodo di fruizione della mobilità o del trattamento speciale edile di cui alla legge n. 451 del 1994(TSE451) debba slittare di un periodo corrispondente alla rioccupazione. Lo slittamento non è previsto per il trattamento speciale edile di cui alla legge n. 223 del 1991 (TSE223) per il quale il termine della prestazione è fissato con decreto.

Nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro quale operaio agricolo a tempo determinato (OTD) - durante il quale generalmente le giornate di effettivo lavoro coperte da contribuzione sono inferiori a quelle ricadenti nel periodo di durata del contratto - la sospensione dell'erogazione della mobilità ovvero del trattamento speciale edile (TSE451 e TSE223) deve corrispondere alle giornate di effettivo lavoro come verificate dai DMAG. Analogamente, lo slittamento della durata delle indennità di mobilità e del trattamento speciale edile di cui alla legge n. 451 del 1994 deve essere anch'esso pari al numero di giornate di effettivo lavoro e non equivalente al periodo di contratto con qualifica di OTD.

Nel citato messaggio n. 4066 del 2017 sono esposte le disposizioni operative per la gestione delle domande di mobilità e trattamento speciale edile specificando le due condizioni possibili, come di seguito riportate:

- a. il caso in cui il periodo di lavoro OTD deve essere valutato interamente poiché la fruizione della prestazione di MOB/TSE223/TSE451 interessa l'intero anno solare (inizio e termine in anni diversi da quello in trattazione);
- b. il caso in cui il periodo di lavoro OTD deve essere valutato parzialmente poiché la fruizione della prestazione di MOB/TSE223/TSE451 interessa solo parte dell'anno in quanto l'inizio o il termine della stessa avviene nel corso del medesimo anno.

Per quanto qui di interesse, si precisa che nella procedura di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola, in presenza di indennità di mobilità ovvero di trattamento speciale edile di cui alla legge n. 223 del 1991 o alla legge n. 451 del 1994 erogati nel corso dell'anno di competenza della prestazione, il numero delle relative giornate indennizzate viene automaticamente inserito nel campo "MOBILITÀ/TSE223/TSE451" della sezione "GIORNATE GIA' INDENNIZZATE NELL'ANNO 2017" che risulta, pertanto, INCOMPLETA.

Ai fini della lavorazione, la lista delle domande per le quali è valorizzato il campo suddetto è ricavabile attivando l'apposito filtro "PRESENZA DI MOBILITÀ" dall'opzione "CONSULTA" > "DOMANDE IN ACQUISIZIONE" > "STATO PRATICA".

Le domande listate devono essere segnalate agli operatori incaricati per la gestione delle domande di MOB/TSE223/TSE451 al fine di consentire l'esecuzione dei controlli di competenza come indicato nel messaggio n. 4066 del 2017.

Le risultanze di tali controlli dovranno essere oggetto di successiva trattazione da parte degli operatori incaricati per la gestione delle domande di disoccupazione agricola nel modo seguente:

• se il richiedente l'indennità di disoccupazione agricola risulta beneficiario di MOB/TSE223/TSE451 per l'intero anno di competenza della disoccupazione agricola - avendo la prestazione MOB/TSE inizio ante 2017 e termine post 2017, condizione di cui al precedente punto a) - l'indennità di disoccupazione agricola non deve essere riconosciuta. Le giornate non lavorate all'interno del contratto di lavoro con qualifica OTD devono essere indennizzate a titolo di MOB/TSE223/TSE451.

Per quanto riguarda l'assegno per il nucleo familiare eventualmente spettante sull'attività lavorativa in agricoltura, lo stesso può essere riconosciuto sull'attività lavorativa agricola a seconda del numero di giornate lavorate con qualifica di OTD tenendo tuttavia conto di quanto già erogato a titolo di ANF su indennità di MOB/TSE223/TSE451;

• se il richiedente l'indennità di disoccupazione agricola, nell'anno di competenza della prestazione (2017), risulta beneficiario di MOB/TSE223/TSE451 iniziata o terminata in corso d'anno - condizione di cui al precedente punto b) - l'indennità di disoccupazione agricola, in presenza di tutti gli altri requisiti normativamente previsti, può essere riconosciuta. Le giornate di effettivo lavoro agricolo ricadenti nel periodo di percezione della mobilità o trattamento speciale sono utili ai fini del diritto e della misura dell'indennità di disoccupazione agricola.

Nel caso in cui la prestazione di MOB/TSE223/TSE451 abbia avuto inizio nel corso dell'anno (2017), tutte le giornate ricadenti nel periodo compreso tra la decorrenza della

prestazione fino al 31/12 non sono indennizzabili a titolo di disoccupazione agricola e devono essere inserite nel suddetto campo "MOBILITÀ/TSE223/TSE451". Nel caso in cui la prestazione di MOB/TSE223/TSE451 abbia, invece, avuto termine nel corso dell'anno, devono essere utilizzate per valorizzare campo "MOBILITA/TSE223/TSE451" le giornate già indennizzate titolo di а MOB/TSE223/TSE451, così come risultanti dalla verifica condotta dagli operatori incaricati alla trattazione delle domande in procedura "DSWeb". Pertanto, il valore già impostato automaticamente dalla procedura "DSAGR" a seguito del batch con "Unex" deve essere confermato, se la verifica ha restituito lo stesso numero di giornate, ovvero modificato. Per rendere "COMPLETA" la sezione "GIORNATE GIA' INDENNIZZATE NELL'ANNO 2017" è necessario cliccare sul pulsante "PRENDI VISIONE".

Anche in questo caso, l'assegno per il nucleo familiare può essere riconosciuto, ove spettante, con le consuete modalità tenendo conto di quanto già erogato a titolo di ANF su MOB/TSE223/TSE451.

Si fa presente che le pratiche in argomento, con presenza di MOB/TSE223/TSE451 erogate nel corso del 2017, saranno oggetto di controllo.

3. Compatibilità dell'indennità di disoccupazione agricola con il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti

L'articolo 4, comma 24, lett. a), della legge n. 92 del 2012 ha disposto che, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, il padre lavoratore dipendente possa godere di un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo (due giorni in alternativa al congedo di maternità della madre), da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

L'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha prorogato per l'anno 2016 la possibilità da parte del padre lavoratore dipendente di fruire del congedo obbligatorio (aumentato a due giorni) nonché del congedo facoltativo in alternativa al congedo di maternità della madre.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 354, ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018 (cfr. il messaggio n. 894 del 27/2/2018). Il congedo obbligatorio è fruibile per due giorni nell'anno 2017 e per quattro giorni nell'anno 2018. Il citato articolo 1, comma 354, ha inoltre ripristinato, per il 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in alternativa al congedo di maternità della madre.

Per quanto riguarda le implicazioni sulla trattazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola i cui richiedenti siano stati beneficiari dei congedi predetti nell'anno di competenza della prestazione (2017), si richiamano integralmente le indicazioni operative fornite con il messaggio n. 2335 del 2/4/2015, tenuto conto che i giorni già indennizzati a titolo di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore sono da considerarsi non indennizzabili ai fini del computo della prestazione di disoccupazione agricola in quanto incumulabili con le altre prestazioni a sostegno del reddito.

4. Incompatibilità del ReI con la disoccupazione agricola.

Come chiarito nella circolare n. 172 del 22 novembre 2017, paragrafo 1.2, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2017, il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la nota prot. 572 del 17/1/2018, ha fornito chiarimenti relativamente alla fruizione della disoccupazione agricola.

Il Ministero, nel merito, ha ritenuto che la percezione della disoccupazione agricola, in ragione della peculiarità della stessa, erogata in un'unica soluzione "ora per allora", determini l'incompatibilità con la percezione del ReI per il mese del pagamento della prestazione e per gli 11 mesi successivi.

Pertanto, la procedura di istruttoria e gestione del ReI opera secondo le indicazioni ministeriali sopra riportate.

5. Verifiche ai sensi dell' articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 1, commi da 986 a 988, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Con il messaggio n. 1164 del 16/3/2018 le Strutture territoriali sono state informate che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), all'articolo 1, commi da 986 a 988, ha disposto, per i pagamenti effettuati dalle PP.AA., la riduzione della soglia da 10.000 a 5.000 euro per l'obbligo di verifica, di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sulla presenza di eventuali inadempienze derivanti da cartelle di pagamento. Tale riduzione della soglia decorre dal 1° marzo 2018.

Il citato messaggio richiama integralmente le precedenti disposizioni in materia fornite con i messaggi n. 11275 del 19/5/2008, n. 12185 del 28/5/2008, n. 13543 del 12/6/2008, n. 14269 del 23/6/2008, n. 23506 del 23/10/2008 e n. 3348 del 14/3/2014, che escludono dall'obbligo della verifica tutte le prestazioni a sostegno del reddito fatta eccezione dei trattamenti di fine rapporto ,delle anticipazioni di mobilità e delle indennità di disoccupazione in ambito ASpI (ora NASpI).

In particolare, con il messaggio n. 23506 del 2008 è stato specificato che sono "da ritenersi esclusi dall'obbligo di verifica le prestazioni temporanee ad eccezione dei trattamenti di fine rapporto, così come disposto dalla circolare n. 22/2008 del MEF (indennità connesse allo stato di salute della persona, sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento)."

Inoltre, con il messaggio n. 3348 del 2014 - nel precisare che l'erogazione in via anticipata dell'indennità di mobilità e dell'indennità in ambito ASpI perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale per assumere la natura di contributo finanziario che, in quanto tale, deve essere oggetto dell'accertamento di cui all'articolo 48-bisrichiamato - viene confermata l'esclusione della generalità dei trattamenti temporanei di sostegno al reddito dall'obbligo di verifica, fatta eccezione, come detto, dei trattamenti di fine rapporto e delle indennità anticipate di mobilità e disoccupazione.

Per quanto premesso, in considerazione che nulla è modificato riguardo alla tipologia di pagamenti da sottoporre a verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, si conferma che i pagamenti delle indennità di disoccupazione agricola non devono essere assoggettati a verifica.

6. Indicazioni procedurali

Funzione "Stato domande"

Da un esame delle giacenze nella procedura di "Presentazione domande di disoccupazione e ANF dei lavoratori agricoli dipendenti" - funzione "Stato domande" del Menù principale - è emersa la presenza di domande ancora non scaricabili nell'archivio di liquidazione anche per anni antecedenti il 2017.

Si richiama la necessità di procedere allo smaltimento di tali giacenze nel più breve tempo possibile. Le indicazioni operative per la gestione delle liste scaricabili dalla citata funzione "Stato domande" sono contenute nella Guida operativa della procedura di presentazione delle domande ("Manuale per la Sede") reperibile nell"Area download" del Menù principale.

Durante l'operazione di smaltimento delle giacenze occorre prestare la massima attenzione alle domande per le quali possano essere decorsi i termini per l'azione giudiziaria (cfr. il msg n. 1166 del 16/3/2018). In particolare, le pratiche per le quali è intervenuta la decadenza dal diritto devono essere cancellate, evidenziano tale circostanza nel campo "note". Si ricorda che le domande cancellate sono comunque visualizzabili.

Funzione "Riepilogo calcolo"

Come noto, la procedura di "Liquidazione domande di disoccupazione e ANF dei lavoratori agricoli dipendenti" consente di verificare il dettaglio dei dati delle domande calcolate tramite la funzione "Riepilogo calcolo" attivabile dall'opzione "Statistiche" del Menù.

Questa funzione di controllo sullo stato del calcolo delle domande deve essere sempre attivata prima di procedere con la successiva operazione di "Elaborazione" delle pratiche calcolate, al fine di effettuare una verifica finale sull'esito del calcolo ed evitare che possano essere inviati in pagamento importi non dovuti.

Dalla schermata della funzione "Riepilogo calcolo" sono attivabili i filtri per estrarre le pratiche calcolate che superano le specifiche soglie di importo selezionate.

In tale schermata è stata inserita, tra l'altro, una nuova colonna che evidenzia le pratiche per le quali l'importo netto in pagamento dell'indennità di disoccupazione supera i 5.000 euro. Tale evidenza - predisposta in via cautelativa nelle more delle valutazioni normative sull'obbligo di verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 per i pagamenti di indennità di disoccupazione agricola - non dovrà essere utilizzata, per quanto già specificato al precedente paragrafo 5, ai fini della verifica di cui al citato articolo 48-bis, ma solo per attivare i normali controlli sulle pratiche per le quali è stato calcolato un elevato importo di disoccupazione agricola.

In data 15/5/2018 è stata attivata la funzione di "Prenota ed esegui calcolo" per le domande in competenza 2017; il rilascio è stato comunicato con News in procedura.

Con messaggio n. 2099 del 23/5/2018 è stato comunicato il rilascio delle funzioni di "Elaborazione" delle domande in competenza 2017.